

PROVINCIA DI ORISTANO



REGOLAMENTO PER L'USO DELLO STEMMA DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

Approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 2 del 12/01/2012

Il Segretario Generale
Dott. Luigi Mele

Art. 1
Titolarietà

- 1) Tutti i diritti relativi all'utilizzazione dello stemma sono di proprietà esclusiva della Provincia di Oristano.
- 2) Lo stemma e' stato autorizzato con Decreto del Presidente della Repubblica del 10.9.1982.
- 3) La Provincia di Oristano tutela il proprio stemma da contraffazioni e da alterazioni, intraprendendo tutte le azioni necessarie.

Art. 2
Descrizione dello stemma

- 1) La rappresentazione dello stemma con la descrizione e i principali dati tecnici sono contenuti nel documento di cui all' allegato A), facente parte integrante del presente disciplinare.

Art. 3
Utilizzo dello stemma all'interno dell'Amministrazione

- 1) I Servizi e gli Uffici dell'Amministrazione Provinciale di Oristano sono tenuti ad utilizzare lo stemma dell'Istituzione su tutti i supporti di «corporate image» (carte da lettere, modulistica e stampati vari, pubblicazioni, segnaletica, esposizioni, oggettistica varia e tutto ciò che costituisce l'identità visiva dell'Istituzione) siano essi prodotti internamente o da fornitori esterni.
- 2) I Servizi e gli Uffici della Provincia, nell'ambito dei settori di propria competenza, autorizzano e revocano l'uso dello stemma dell'Istituzione da parte dei fornitori esterni assicurandone il corretto utilizzo.
- 3) Salvo autorizzazione ad altro titolo (eventi realizzati in collaborazione con la Provincia di Oristano o che abbiano ricevuto il patrocinio della Provincia di Oristano, i singoli Consiglieri ed i Gruppi consiliari possono utilizzare lo stemma dell'Istituzione nella versione normale (e non a secco). I singoli Consiglieri ed i Gruppi consiliari che utilizzano lo stemma della Provincia di Oristano sono tenuti a rispettare le regole di impiego indicate e a non associare l'identità dell'Istituzione, che promana dall'uso stesso dello stemma, a messaggi non confacenti all'immagine della Provincia di Oristano.

Art. 4
Utilizzo dello stemma da parte di soggetti esterni

- 1) L'utilizzo dello stemma da parte di soggetti esterni non e' ammesso.
- 2) In caso di concessione ad un soggetto pubblico o privato di sostegno morale, patrocinio o finanziario, contributi, convenzioni, borse di studio, finanziamenti, o dell'utilizzo di sale dei palazzi della Provincia di Oristano, il Presidente della Provincia può autorizzare, su richiesta, l'uso dello stemma dell'istituzione per il tramite degli uffici competenti. Della concessione del patrocinio deve essere data debita pubblicità con la dicitura: Patrocinio dell'Amministrazione Provinciale di

Oristano.

- 3) Il soggetto autorizzato all'uso dello stemma e' tenuto a darne adeguata visibilità sui propri materiali promozionali, riproducendolo secondo le modalità fornite dalla Provincia di Oristano.
- 4) L'utilizzo deve intendersi sempre ed esclusivamente collegato all'iniziativa specifica e solo per il periodo richiesto.
- 5) L'autorizzazione non viene concessa per fini commerciali, non conferisce alcun diritto d'esclusiva ne' permette l'appropriazione di stemma simile.
- 6) In presenza della concessione di un contributo economico ad un soggetto pubblico o privato, il beneficiario dello stesso deve utilizzare lo stemma della Provincia per dare atto che l'iniziativa è stata realizzata con il contributo economico dell'Amministrazione Provinciale. In caso di omissione il dirigente, di volta in volta interessato, dispone la revoca del contributo.
- 7) La riproduzione o l'utilizzo dello stemma secondo modalità differenti da quanto indicato nel presente Regolamento comportano la revoca, con effetto immediato, dell'utilizzo dello stemma.
- 8) Qualunque altra richiesta a diverso titolo di utilizzo del marchio della Provincia di Oristano da parte di soggetti esterni dovrà essere inoltrata al l'Ufficio di Presidenza della Giunta e sarà valutata solo se rispondente a criteri di valorizzazione dell'immagine dell'Istituzione.

Art. 5

Utilizzo dello stemma in Internet

- 1) Il link da parte di altri siti al sito della Provincia e' possibile utilizzando esclusivamente la denominazione Provincia di Oristano purché i siti ospitanti non forniscano contenuti illegali, diffamatori, fraudolenti o comunque lesivi di diritti altrui, contrari alla legge e/o a regolamenti.
- 2) E' vietato l'inserimento di pagine del sito della Provincia di Oristano all'interno della struttura del sito ospitante (c.d. «framing»).
- 3) L'utilizzo dello stemma della Provincia di Oristano come link, così come ogni riproduzione di altre parti del sito su siti altrui, deve essere espressamente autorizzato secondo la procedura di cui all'art. 4, comma 8, con esclusione dei casi in cui ad attivare i link siano amministrazioni pubbliche.
- 4) Nella riproduzione dello stemma deve sempre essere evitata confusione e/o associazione con altri stemmi, nomi, insegne, indirizzi IP, nomi di dominio e/o diritti di proprietà intellettuale o industriale di terzi.
- 5) In ogni caso la presenza del marchio non rende responsabile la Provincia di Oristano dei contenuti e dei servizi offerti dal sito ospitante.
- 6) La Provincia di Oristano si riserva di modificare il proprio sito in qualsiasi momento ed a propria discrezione, senza alcun obbligo di informare i siti che hanno attivato i link.

Art. 6

Responsabilità conseguenti all'utilizzo dello stemma

- 1) Eventuali responsabilità di natura civile, penale o fiscale per l'utilizzo dello stemma sono esclusivamente a carico del soggetto esterno, il quale terrà indenne la Provincia di Oristano da ogni responsabilità.

Art. 7

Vigilanza sull'uso del lo stemma

- 1) La vigilanza generale sul corretto uso del marchio viene esercitata dal Segretario generale della Provincia di Oristano, per il tramite del Servizio di Presidenza della Giunta e della comunicazione istituzionale.
- 2) Le strutture della Provincia di Oristano competenti per materia possono:
 - richiedere in qualsiasi momento notizie e chiarimenti sull'utilizzo dello stemma;
 - eseguire controlli, direttamente tramite funzionari dell'Amministrazione o a mezzo terzi, per accertare la corretta utilizzazione dello stemma;
 - assegnare all'interessato un termine per l'eventuale regolarizzazione.

Su indicazione del Segretario Generale, l'Ufficio per gli affari legali intraprende le azioni giudiziarie opportune per inibire, ove necessario, l'utilizzo e la riproduzione dello stemma, e per l'eventuale risarcimento dei danni per usi scorretti o non autorizzati.